

Relazione del

dr. **Paolo DE MARIA**

Giudice presso il Tribunale di Vercelli

a margine del convegno

***DISCIPLINA ED EVOLUZIONE
DELLE PENE SOSTITUTIVE
NEL PRIMO E NEL SECONDO
GRADO DI GIUDIZIO***

tenutosi **lunedì 20 ottobre 2025 alle ore 15.00**

presso la Sala Convegni

della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli

in via Monte di Pietà n. 22 a Vercelli

LE PENE SOSTITUTIVE NELLA PROSPETTIVA DEL GIUDICE

VERCELLI
PAOLO DE MARIA



DATI UFFICIALI

relativi ai soggetti in carico agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna per **pene sostitutive** alla data del **15 agosto** per gli anni dal **2022 al 2025**

Anno	Detenzione domiciliare sostitutiva	Semilibertà sostitutiva	Lavoro di pubblica utilità	Totale pene sostitutive
2022	1.276	29	5.482	6.787
2023	1.446	30	5.591	7.067
2024	1.518	31	5.674	7.223
2025	1.614	27	5.923	7.564

➤ **PENE SOSTITUTIVE SONO IN PROGRESSIVO AUMENTO**

- LPUS è la più richiesta;
- DDS registra una crescita costante;
- SLS è costante e marginale... si tratta della pena-programma per eccellenza, dal momento che è l'unica delle tre pene programma (LPUS, DDS, SLS) a richiedere, obbligatoriamente, l'elaborazione di un programma da parte dell'UEPE (v. art. 55 l. 689/1981);

➤ **I DATI MOSTRANO CHE IL NUMERO DI PENE SOSTITUTIVE È DECUPLICATO RISPETTO ALLE VECCHIE SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI (CIRCA 100/200 ALL'ANNO, 109 NEL 2022);**

➤ **MANCA PENA PECUNIARIA SOSTITUTIVA**

- Annuncio 6/8/2024 - Relazione sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie (Dati relativi all'anno 2023): al mese di giugno 2024 risultano pagati 441 bollettini su 2.306 emessi (19% del totale), mentre il valore economico associato ai bollettini pagati è pari al 37,83% del valore complessivo di quelli emessi. Per il SIES, al 30 giugno 2024, risultano pagati 1.880 bollettini sui 25.818 emessi, pari al 7,28 % del totale. [Camera dei deputati Dossier CP0924R.htm](#);
- È in crescita numero di pene pecuniarie (anche se il report allo stato non è in grado di isolare le pene pecuniarie sostitutive);
- È in crescita la percentuale di esazione, grazie al sistema Pago PA (è bastato fare capire ai destinatari come pagare per passare dall'1% al 38% di esazione);
- Forse, come avviene in altri Paesi, si sarebbe potuto e si può fare uno sforzo maggiore, anche perché l'esecuzione penale esterna non è a costo zero.

Distribuzione delle Persone Sottoposte a Misure Penali in Italia (30 settembre 2025)

Dati ufficiali del Ministero della Giustizia


Di seguito viene rappresentata la proporzione tra detenuti presenti negli istituti penitenziari e soggetti in esecuzione penale esterna al 30 settembre 2025:

Categoria	Numero	Percentuale
Detenuti	61.862	39,35%
Esecuzione penale esterna	95.315	60,65%

Grafico a torta:


- Detenuti: 39,35%
- Esecuzione penale esterna: 60,65%

Fonte: Ministero della Giustizia, dati aggiornati al 30 settembre 2025.



LIBERI SOSPESI

Categoria	Numero	Percentuale
Detenuti	61.862	24%
Esecuzione penale esterna	95.315	37%
Liberi Sospesi	100.000	39%



Fonte (detenuti ed esecuzione esterna): Ministero della Giustizia, dati aggiornati al 30 settembre 2025

Fonte (liberi sospesi): Sole24Ore al 15 febbraio 2025

NORDIO – interrogazione on. GIACCHETTI 13.02.2023 – aveva stimato in 90.000 i liberi sospesi; mancano dati ufficiali successivi a quella data


FENOMENO GRAVE

- Condanne eseguite anche 10 anni dopo la commissione del reato
- **NO** effetto retributivo
- **NO** effetto special preventivo e general preventivo
- Magistrati di sorveglianza si occupano più dei liberi che dei detenuti

Pene sostitutive vengono introdotte, come illustrato nella relazione ministeriale, per arginare delle criticità strutturali

- SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO
- SUICIDI (**il tasso di suicidi in carcere in Italia è oltre il doppio della media europea; i suicidi sono più frequenti nei primi mesi di detenzione, con picchi nella prima settimana**)

Suicidi nelle carceri italiane (2020–2025)



FINALITA': DEFLAZIONE CARCERARIA E CONTRASTO ALLA CARCERAZIONE BREVE (inefficace, de-socializzante, criminogena)

Il giudice del merito è chiamato a operare con degli strumenti nuovi, da applicare già nella fase di cognizione, all'esito dell'affermazione di responsabilità



PENE SOSTITUTIVE SONO **“PENE” A TUTTI GLI EFFETTI**: in quanto tali, esse devono uniformarsi ai principi costituzionali

- LEGALITA'
- PROPORZIONALITA'
- UGUAGLIANZA
- UMANITA'
- RIEDUCAZIONE



PENE SOSTITUTIVE ASPIRANO A CONSEGUIRE UNA FINALITA' ULTERIORE, CIOE' QUELLA DI APPLICARE UN

TRATTAMENTO SANZIONATORIO “INDIVIDUALIZZANTE”

- **PENA-PROGRAMMA**: pena “riempita di contenuti” o dai “contenuti elastici” improntata non su obblighi di astensione e divieti, ma su un programma condiviso e su prescrizioni atte a prevenire il pericolo di recidanza;
- **PENA EXTRACARCERARIA**: finalità è quella di rafforzare i legami sociali, familiari, lavorativi, affettivi;
- **PENA NATURALE** (Corte Cost. 48 del 2024);
- **PENA SU MISURA**: si deve tener conto della personalità, del grado di istruzione, dell'inserimento sociale e lavorativo, delle dipendenze, delle condizioni di salute della persona imputata.

Corte Costituzionale con la sentenza n. 84/2024: la pena sostitutiva non dovrebbe servire soltanto a evitare i noti effetti de-socializzanti della pena detentiva breve, ma anche - in positivo - ad assicurare il mantenimento, e in ipotesi il potenziamento, dei legami del condannato con il proprio contesto lavorativo, educativo, affettivo e in generale sociale.

RESTA SULLO SFONDO IL TEMA DELLA
GIUSTIZIA RIPARATIVA

PENE SOSTITUTIVE		GIUSTIZIA RIPARATIVA
	≠	
LA LOGICA è SEMPRE QUELLA TRADIZIONALE: ACCERTAMENTO FATTO / PUNIZIONE		PREVENZIONE DELLA RECIDIVA ATTRAVERSO IL DIALOGO E LA MEDIAZIONE

L'idea centrale è che il procedimento penale non abbia soltanto una funzione punitiva, ma miri anche alla riparazione e alla ricomposizione della frattura tra l'autore del reato e la vittima, qualora quest'ultima lo desideri.

Gli istituti del processo penale sono sempre più orientati verso la riparazione (ad esempio: MAP, art. 162 ter c.p., il cui ambito di applicazione si è esteso correlativamente all'ampliamento dell'area della punibilità a querela di parte, art. 165 c.p.), mentre gli strumenti di giustizia riparativa – attualmente non operativi – si collocano su un piano differente, poiché non possono essere inseriti, nemmeno nei tempi, nella logica del processo o del procedimento penale. Tuttavia, è nostro dovere affrontare il tema della giustizia riparativa anche in relazione alle pene sostitutive, qualora si ritenga che la mediazione tra autore e vittima possa contribuire a ridurre il rischio di recidiva.

Il tema è complesso: forse, strumenti del diritto non bastano e non è un caso che della giustizia riparativa si siano interessate altre discipline, come la filosofia e la psicologia (**Georges Salines e Azdyne Amimour**, *A noi restano le parole*, Giunti Psicologia, maggio 2024, ISBN 9791255740476)



È possibile inserire, tra le prescrizioni, quella di risarcire il danno o di partecipare a un percorso di giustizia riparativa?

Il problema è di più ampio respiro: il giudice, quando applica una pena sostitutiva e impartisce delle prescrizioni, sta “creando” una pena. L’art. 58 l. 689/1981 consente al giudice di inserire delle prescrizioni “ulteriori” rispetto a quelle obbligatorie o, comunque, previste dalla medesima legge 689/1981: si tratta delle prescrizioni ritenute “opportune” che “assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati”.

Tra le molteplici prescrizioni che possono essere introdotte **quella di risarcire il danno è quella che meno si attaglia alla finalità di prevenzione**; d’altro canto, però, laddove fosse lo stesso imputato, per esempio in sede di elaborazione del programma di trattamento, ad acconsentire a una prescrizione di questo tipo, sarebbe possibile farla rientrare nel perimetro di legalità formale della pena. Si tratta, a mio avviso, di una soluzione che risponde all’esigenza di garantire un trattamento sanzionatorio legale e capace di promuovere allo stesso tempo gli istituti e le istanze di giustizia riparativa, tanto più funzionali a fronte di pene “brevi” e, quindi, di fatti “meno gravi”. **Una totale chiusura rispetto a questa prospettiva condurrebbe a una conclusione paradossale: le istanze di giustizia riparativa sarebbero, infatti, confinate a quegli istituti** (cfr. tabella infra) **che si collocano fuori dalla dimensione della pena in senso stretto** (es. MAP, 165 c.p., istituto, quest’ultimo, che contempla ipotesi di pregressa o successiva riparazione). Si perderebbe, proprio in relazione all’istituto che più di tutti dovrebbe tendere alla rieducazione del condannato, quella dimensione massimamente special preventiva che è insita nella ricomposizione della frattura con la vittima del reato e nella mediazione.

Indispensabile, tuttavia, è il consenso della persona imputata (e condannata), che, come si vedrà a breve, rappresenta uno dei momenti centrali delle pene sostitutive.



CONSENSO da intendersi come forma di adesione meditata e consapevole, secondo la logica della pena-programma e non secondo la logica della “non opposizione” che, per esempio, si rinviene in materia di adesione al LPU quale condizione della richiesta della seconda sospensione condizionale della pena [v. Sez. 6 - , Sentenza n. 9063 del 10/01/2023, Rv. 284337]

Al giudice di merito viene fornito un ricco “armamentario” di strumenti per raggiungere gli obiettivi sottesi all’introduzione delle pene sostitutive (richiesta di informazioni a UEPE, SERD, CSM, autorità di pubblica sicurezza + contributo del Pubblico Ministero)



La realtà è che i nuovi istituti e le nuove pene sostitutive rischiano di rivelarsi strumenti (se non inadeguati) inefficaci, incidendo, sulla scelta del giudicante, alcuni fattori

- **TIMORE DI RALLENTARE L’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA**
- **AGGRAVIO MOTIVAZIONALE**
- **LPU RESTANO IN CAPO ALLA CANCELLERIA DEL GIUDICE NELLA FASE DELL’ESECUZIONE** (giudice - anche per anni ! - sarà investito di tutte le problematiche che insorgono nella fase esecutiva)
- **SCARSA FAMILIARITA’ CON LE VECCHIE SANZIONI SOSTITUTIVE – CHE DI FATTO ERANO MARGINALI** (es. pena pecuniaria) – **E CON LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE** (a cui le nuove pene sostitutive, all’apparenza, sembrano ispirarsi)
- **CONSAPEVOLEZZA DELLO IATO TEMPORALE TRA CONDANNA ED ESECUZIONE** (nel caso della DDS il giudice deve farsi carico di verificare la presenza di un domicilio idoneo nella consapevolezza che esso ben potrà cambiare nelle more dei gradi successivi; così come potranno cambiare le condizioni lavorative dell’imputato e, perché no, anche familiari e territoriali... ha senso “stressare” l’UEPE con la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento che potrebbe essere attuato a distanza di anni?)

Nei casi di applicazione pena su richiesta quest’ultimo punto può trovare un ridimensionamento; l’esperienza ha mostrato che la riduzione di 1/6 in caso di mancata impugnazione del giudizio abbreviato ha contribuito alla riduzione dei ricorsi in appello, con possibile riavvicinamento tra il momento dell’esecuzione della pena e la condanna nel merito (le pene sostitutive non sono mai sospese, nemmeno nella fase esecutiva)

Una provocazione: perché non prevedere la provvisoria esecutività delle pene sostitutive? Le pene programma si basano sul consenso e ben potrebbe l’imputato decidere, legittimamente, di coltivare un’impugnazione (magari su alcuni punti soltanto della sentenza di condanna) e allo stesso tempo valutare o avere interesse a iniziare / anticipare l’esecuzione della pena (la detenzione domiciliare sostitutiva provvisoria non sarebbe più vantaggiosa dell’attesa dell’esito del giudizio di appello agli arresti domiciliari?). È vero che nel caso di pena pecuniaria sostitutiva viene meno questo indefettibile presupposto del consenso... ma è anche vero che si tratta della pena più facilmente “riparabile” in caso di riforma della condanna.

Allo stato, la tendenza dei giudici di merito è quella di trincerarsi dietro motivazioni stereotipate che fanno leva sui precedenti, a supporto del giudizio di inaffidabilità circa il rispetto delle prescrizioni



TRATTASI DI MOTIVAZIONI CHE POSSONO ANCHE SUPERARE IL VAGLIO DI LEGITTIMITA' (nei casi di precedenti condanne per evasione, reati in materia di misure di prevenzione, 387 bis c.p., reati commessi durante l'esecuzione di pene – es. 391 bis e 391 ter c.p. – o durante l'esecuzione di misure alternative alla detenzione o di sicurezza o nei casi di violazione delle misure cautelari o di forme particolarmente qualificate di recidiva) MA CHE SPESSO VENGONO CENSURATE IN QUANTO INCOERENTI CON LA FINALITA' SOTTESA ALLE PENE SOSTITUTIVE, CHE E' QUELLA DI CONTENERE UN PERICOLO DI RECIDIVANZA

PERCORSO MOTIVAZIONALE

Sez. 3, Sentenza n. 29231 del 2025

il giudice esercita il proprio potere discrezionale (il cui esercizio è sempre ancorato all'utilizzo dei criteri di cui all'articolo 133 c.p.) secondo una scansione logica «a scalare»:

- a. in primo luogo, determina la quantità di pena detentiva da irrogare e, quindi, il tipo o i tipi di pena sostitutiva concretamente applicabile;**
- b. in secondo luogo, verifica (in negativo) l'insussistenza di condizioni soggettive ostative «assolute» di cui all'articolo 59 l. 689/1981;**
- c. in terzo luogo, verifica (in positivo) che le pene sostitutive concretamente applicabili assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; in caso di pluralità di pene sostitutive applicabili, tale valutazione dovrà essere compiuta in riferimento a quella richiesta dall'imputato o, in assenza di specifica richiesta, a quelle ritenute astrattamente applicabili dal giudice;**
- d. solo in esito a tale duplice verifica, determina quale sia la pena sostitutiva applicabile al caso concreto, in ragione del percorso rieducativo del condannato, impartendo, ove lo ritenga necessario, le dovute prescrizioni;**
- e. da ultimo verifica, quale operazione di chiusura del percorso logico di *sentencing*, che non sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.**



N.B. il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in ragione delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce alle sole pene sostitutive accompagnate da prescrizioni [Sez. 4 - , Sentenza n. [8873](#) del 28/01/2025, Rv. 288419]

Questa è la “formula” che deve applicare il giudice al momento della scelta di applicazione di una pena sostitutiva:

PREVENZIONE + RIEDUCAZIONE

MINOR SACRIFICIO PER LA LIBERTA' PERSONALE

In assenza di cause ostative di natura formale, il percorso motivazionale deve riflettere la valutazione che ha condotto il giudice a reputare la pena sostitutiva idonea ad assolvere la funzione che le è propria, cioè quella di soddisfare un'esigenza di rieducazione/reinserimento e contenere un pericolo di recidivanza (che è presupposto).

LE PENE SOSTITUTITIVE SONO INCOMPATIBILI SOLO CON QUEL TASSO DI RECIDIVA CHE IL GIUDICE NON REPUTA DI POTER AZZERARE O CONTENERE

Ecco perché

- non costituisce causa ostativa all'applicazione la circostanza che il condannato sia sottoposto a misura alternativa alla detenzione per altra causa [Sez. 1, Sentenza n. 11950 del 02/02/2024, Rv. 285989];
- non costituisce causa ostativa all'applicazione la circostanza che il condannato sia detenuto in espiatione di altra pena definitiva [Sez. 1, Sentenza n. 19776 del 05/12/2023, Rv. 286400];
- occorre spiegare, se si applica SLS o DDS, il **perché il LPU non è idoneo a contenere il pericolo di recidivanza** (salvo che non siano state richieste le altre pene sostitutive);
- **non è possibile fare riferimento ai precedenti penali**, ma occorre spiegare il perché il curriculum criminale del soggetto non consenta di confidare sul rispetto delle prescrizioni;
- **non può essere posto in capo all'imputato alcun onere documentale**
 - non è inammissibile la richiesta di applicazione di pene sostitutive di pene detentive brevi che non sia corredata dalla documentazione utile ai fini della sua valutazione, posto che la

legge non prevede tale onere a carico dell'imputato, né esso può scaturire da intese stipulate con i Consigli dell'ordine degli avvocati, che non hanno titolo ad introdurre, a livello locale, regole con effetto derogatorio rispetto alle disposizioni del codice di rito [Sez. 4, Sentenza n. 47333 del 24/10/2024, Rv. 287321];

- l'imputato non ha l'onere di produrre documentazioni sulle proprie condizioni di vita e sulla capacità di adempiere, potendo il giudice acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali del predetto [Sez. 2 - , Sentenza n. 13114 del 26/03/2025, Rv. 287803];
- il giudice, qualora ritenga ammissibile, in astratto, la sostituzione della pena, non può rigettare la richiesta per inidoneità del programma di trattamento predisposto dall'U.E.P.E., ma è tenuto ad acquisire, anche mediante interlocuzioni con tale ufficio, le informazioni utili ad adottare una risposta sanzionatoria "individualizzata" che, in concreto, riduca il rischio di recidiva e favorisca il reinserimento sociale del condannato [Sez. 6, Sentenza n. 23335 del 12/03/2025, Rv. 288243];
- è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, incombendo sul giudice l'obbligo di compulsare l'ente competente al fine di acquisire ogni elemento utile ai fini della decisione [Sez. 6 - Sentenza n. 21929 del 23/04/2024 (depositata il 31/05/2024), Rv. 286486].

Di seguito vengono messi in evidenza i tratti peculiari della nuova disciplina, con l'intento di mettere a fuoco i punti di "rottura" rispetto alla previgente normativa.

1) VENGONO INFLITTE DAL GIUDICE DI MERITO

È il giudice della cognizione che decide se applicare o meno la sanzione, sulla base di parametri diversi da quelli utilizzati dal magistrato di sorveglianza al fine di accordare una misura alternativa alla detenzione.

2) ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DEL REGIME DI SOSTITUIBILITA'

Le pene sostitutive possono essere applicate in relazione a pene non superiori a quattro anni, fatte salve alcune esclusioni soggettive e oggettive, con una possibile appetibilità nel caso di condanna per titoli di reato (572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis c.p.) il cui ordine di esecuzione non sarebbe sospeso.

3) INCOMPATIBILITA' CON SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Ai sensi degli artt. 61 bis e 58 l. 689/1981 il giudice applica le pene sostitutive, solo se ritiene di non concedere la sospensione condizionale della pena. Il riferimento all'incompatibilità tra i due istituti è stato espunto dall'art. 545 bis c.p.p., ma da questo aspetto non è lecito trarre alcuna diversa conseguenza, visto il chiaro tenore letterale delle altre disposizioni.

4) CONSENSO

L'applicazione delle pene sostitutive diverse dalla pena pecuniaria sostitutiva richiede il consenso dell'interessato, espresso personalmente o tramite procuratore speciale (art. 58 c. 3 l. 689/1981).

5) LIMITAZIONI DELL'APPELLO

La sentenza di condanna che applica il LPU sostitutivo non è appellabile, rientrando nel catalogo di cui all'art. 593 c. 3 c.p.p., a mente del quale “sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità”. Il limite, come si vedrà, ricomprende anche le condanne per i reati contravvenzionali in relazione ai quali sia stata applicata la pena pecuniaria sostitutiva dell'ammenda [Sez. 1, Sentenza n. 13795 del 12/12/2024, Rv. 287878].

6) ESECUZIONE MAI SOSPESA

L'esecuzione delle pene sostitutive non è mai sospesa ed è curata dal giudice che ha emesso il provvedimento (nel caso di LPU), dal PM (pena pecuniaria sostitutiva, salvo procedura di conversione), dal magistrato di sorveglianza (DDS e SLS).



- Sez. 1, *Sentenza n. 24396 del 2025* su passaggi esecutivi relativi a DDS e SLS: il sistema dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive e del controllo sull'adempimento delle loro prescrizioni non contempla in alcuna eventualità l'intervento del pubblico ministero, al quale non è attribuito alcun potere di iniziativa né di segnalazione di eventuali violazioni, e neppure alcun coinvolgimento mediante la richiesta di pareri preventivi, nemmeno nell'ipotesi in cui sia chiamato ad emettere provvedimento di cumulo.
- In realtà, nel caso del LPU, il PM cura l'esecuzione delle pene accessorie i cui effetti, quindi, sono immediatamente patiti dal condannato e possono esaurirsi prima del termine del LPU e della conseguente declaratoria di estinzione degli effetti penali della condanna, prevista, con l'eccezione delle pene accessorie perpetue, dall'art. 63 l. 689/1981.

1) VENGONO INFLITTE DAL GIUDICE DI MERITO

V. quanto detto prima in ordine alle criticità con particolare riferimento al timore per il rallentamento dell'attività giudiziaria, non sopportabile per il consigliere in Corte d'Appello (ufficio dove la mancata definizione del fascicolo e il rinvio del processo comporta un significativo aggravio di lavoro, perché il processo si cumulerà necessariamente ai nuovi procedimenti). Qualche considerazione sulla pena pecuniaria sostitutiva, che meriterebbe maggiore attenzione da parte degli operatori (giudici e avvocati compresi)

Pregi

1. **Rispetto della personalità del condannato:** la pena pecuniaria, a differenza di quella detentiva, non spezza i legami familiari, lavorativi e sociali del condannato, né produce effetti desocializzanti o di stigmatizzazione sociale tipici del carcere.
2. **Economicità:** è una sanzione che, rispetto alla detenzione, comporta costi organizzativi ed esecutivi molto inferiori, risultando anzi un beneficio per le casse dello Stato. Tuttavia, questo vantaggio è attenuato in Italia dalla scarsa effettività nell'esecuzione.
3. **Graduabilità e adattabilità:** la pena pecuniaria è altamente graduabile: può essere adattata al contenuto dell'illecito e al grado di colpevolezza, soprattutto nei modelli che tengono conto delle condizioni economiche del reo.
4. **Facilità di riparazione:** in caso di errore giudiziario, la pena pecuniaria è facilmente riparabile rispetto a una pena detentiva.
5. **Efficacia preventiva:** in una società capitalistica, il timore di perdere denaro ha una forte funzione inibente; la pena pecuniaria limita l'accesso ai beni di consumo, svolgendo così una funzione preventiva efficace.
6. **Assenza di effetti criminogeni:** studi empirici, soprattutto in Germania e negli Stati Uniti, mostrano che la pena pecuniaria non è meno efficace della pena detentiva breve nella prevenzione della recidiva, e in alcuni casi è addirittura superiore.

Difetti

1. **Natura ontologicamente diseguale:** la pena pecuniaria infligge un male diseguale, perché il denaro è posseduto in modo diverso dai vari soggetti. Questo la rende una pena potenzialmente "classista", più gravosa per i meno abbienti e quasi irrilevante per i ricchi.
2. **Possibile lesione del principio di personalità della pena:** esiste il rischio che la pena venga pagata da terzi, vanificando la funzione personale della sanzione. In alcuni ordinamenti (come quello tedesco) il pagamento da parte di terzi è reato, mentre in Italia è spesso tollerato o addirittura favorito da alcune norme.
3. **Effetto di rimbalzabilità:** Il rischio che la pena pecuniaria non venga effettivamente scontata dal reo, ma "rimbalzata" su altri soggetti o elusa, è concreto.
4. **Comodo acquisto dell'impunità:** chi dispone di risorse economiche può "comprare" la propria impunità, pagando la sanzione senza subire un reale deterrente.
5. **Complessità e costi di gestione:** la gestione della pena pecuniaria può essere complessa e costosa, soprattutto se si tiene conto delle procedure di riscossione e conversione.
6. **Deficit sanzionatorio:** si discute se la pena pecuniaria sia davvero efficace sotto il profilo della prevenzione generale e speciale, anche se la ricerca empirica tende a smentire questa critica.
7. **Insicurezza della commisurazione:** le condizioni economiche del reo possono variare nel tempo (al momento del fatto, del giudizio, dell'esecuzione), rendendo difficile una commisurazione equa e stabile.
8. **Ineffettività nell'ordinamento italiano:** in Italia la pena pecuniaria soffre di una grave ineffettività: le statistiche mostrano che la maggior parte delle pene pecuniarie non viene né eseguita né convertita, con tassi di riscossione molto bassi rispetto ad altri Paesi europei.

Il legislatore, come detto, avrebbe potuto rendere maggiormente appetibile il ricorso alla pena pecuniaria sostitutiva, centrale in altri ordinamenti, per esempio prevedendo l'estinzione del reato e degli effetti penali in caso di pagamento entro certi tempi, magari incentivando il pagamento volontario attraverso forme ulteriori di decurtazione, che hanno mostrato di funzionare in relazione alle sanzioni amministrative (v. per una comparazione l'interessante contributo di L. GOISIS, *Le pene pecuniarie. Storia, comparazione, prospettive*, in Diritto Penale Contemporaneo).

Occorre investire, anche a livello politico sull'efficacia della riscossione e sui meccanismi di conversione: **perché non investire sull'idea e sull'importanza estintiva e socialmente liberatoria del “pagamento del debito” nei confronti della collettività?**

La pena pecuniaria non è certamente responsabile della disuguaglianza oggettiva che già – e da tempo - interessa la pena carceraria, considerato che tra la popolazione detenuta il numero di analfabeti supera quello delle persone laureate (fonte: Ministero della Giustizia, statistica effettuata sulla metà della popolazione detenuta, ma precisa nel distinguere tutti i livelli di istruzione).

Alcuni profili di appetibilità della pena pecuniaria sostitutiva sono sottovalutati: ai sensi dell'**art. 57 della l. 689/1981** mentre LPU, DDS e SLS conservano la natura di pena detentiva, analoga previsione è assente in relazione alla pena pecuniaria sostitutiva, che, quindi, acquisisce natura di pena pecuniaria



La condanna a pena pecuniaria sostitutiva

- non importa la revoca della sospensione condizionale della pena, nei casi di reati commessi nel quinquennio dal passaggio in giudicato di una precedente condanna a pena condizionalmente sospesa [Sez. 1, Sentenza n. 3417 del 29/10/2024, Rv. 287471];
- non rappresenta un precedente ostativo, ai sensi dell'art. 164 c.p., alla concessione di una futura sospensione condizionale.



Possono essere mantenute le misure cautelari in caso di applicazione di pene sostitutive?

La domanda non è banale, soprattutto in relazione alla pena pecuniaria sostitutiva; se, come detto, essa ha natura di pena non detentiva, secondo alcuni verrebbe meno la condizione fissata dall'art. 280 c.p.p. per l'applicazione delle misure coercitive. Il legislatore non si è posto il problema, limitandosi l'art. 300 c. 4 bis c.p.p. a stabilire che “quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., ancorché sottoposta a impugnazione, alla **pena pecuniaria sostitutiva** o al **lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, **non può essere mantenuta la custodia cautelare**”.



Si noti che il medesimo **divieto** trova applicazione anche quando viene inflitta la pena della **detenzione domiciliare sostitutiva**; ciò pone all'interprete (e al giudice in particolare) il dubbio se la misura cautelare (non custodiale) eventualmente ancora in vigore al momento della lettura della sentenza di applicazione pena o del dispositivo della sentenza di condanna. In altri termini, ci si chiede cosa accada nel caso di violazione delle misure coercitive non custodiali (ove inflitto il LPU o la pena pecuniaria sostitutiva) e in caso di violazione degli arresti domiciliari (che possono essere “mantenuti” nel caso di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva). Si pensi al caso dell'imputato che sia stato condannato al LPUS con permanenza della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa: in caso di ricorso per cassazione la misura può restare in vigore per molti mesi. Nel caso della detenzione domiciliare sostitutiva, l'imputato agli arresti domiciliari può proporre appello, sicché anche in questo caso tra il momento della lettura della sentenza di primo grado e l'irrevocabilità della decisione possono passare anni: cosa succede se l'imputato evade? Gli artt. 299 e 276 c.p.p. non sono stati modificati, con la conseguenza che, attualmente, l'unica norma applicabile in materia cautelare è l'art. 300 c.p.p. che, tuttavia, come detto, si limita a delineare un regime di incompatibilità tra la custodia cautelare e le pene sostitutive diverse dalla SLS. Se si dovesse accedere alla tesi favorevole alla possibilità di aggravamento (quantomeno con gli arresti domiciliari) sorgerebbe un problema enorme per il giudice che ha emesso la sentenza di merito, il quale non ha la possibilità di sapere con anticipo quando la decisione diventerà irrevocabile e non potrà emettere l'ordine di liberazione provvisorio.

2) ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DEL REGIME DI SOSTITUIBILITA'

Ai sensi dell'art. 59 l. 689/1981, salvo i casi di imputati minorenni, la pena detentiva non può essere sostituita:

- a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;
- b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;
- c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;
- d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale.

- **Catalogo di reato ex art. 4 bis Ord. Pen. (Corte Cost. n. 139/25)**

- Le restrizioni alle misure alternative introdotte da nuove norme hanno natura sostanziale e non sono applicabili retroattivamente, come stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32/2020 [**Sez. 1, Sentenza n. 31753/2024; Sez. 1, Sentenza n. 30702/2024**].
- Se l'art. 4-bis Ord Pen menziona un reato senza distinguere tra tentato e consumato, la preclusione riguarda solo i reati consumati [**Sez. 1, Sentenza n. 15755/2014**].
- Tuttavia, se la preclusione è legata a specifiche aggravanti (es. art. 416-bis.1 c.p.), essa vale sia per i reati consumati che tentati [**Sez. 1, Sentenza n. 19741/2024**].
- l'art. 59 l. 689/1981 ricomprende, quale unica eccezione rispetto ai reati inseriti nel catalogo di cui all'art. 4-bis Ord Pen solo l'attenuante di cui all'art. 323 bis, secondo comma, c.p.



Perché sono eccettuate solo le forme di collaborazione di cui all'art. 323 bis c.p. e non anche le altre attenuanti che valorizzano la collaborazione?

Come osservato da A. NATALE, *Le nuove pene sostitutive nel giudizio di cognizione: appunti per una piccola mappa di questioni*, in una relazione tenuta presso la SSM il 24.05.2025, nell'ordinamento giuridico sono previste ulteriori

ipotesi di “ravvedimento attivo”, come l’eliminazione delle conseguenze del reato e la collaborazione attiva con l’autorità giudiziaria, che il legislatore avrebbe potuto considerare al fine di limitare gli effetti delle preclusioni, incentivando così forme di cooperazione con la stessa autorità (cfr., ad esempio, i casi in cui al condannato siano state riconosciute alcune delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 270 bis.1 comma 3 e 416 bis.1 comma 3 del codice penale, dall’articolo 12 comma 3-quinquies del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni, nonché dall’articolo 74 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309). La sentenza della Corte Costituzionale n. 139/25 non lascia aperti molti spiragli, ma non è escluso che la questione possa essere sollevata per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.



Che ne è delle ipotesi di lieve entità (es. 609 bis, ultimo comma, c.p.)? Mancano, allo stato, precedenti di legittimità, ma, per ragioni letterali, sembra doversi preferire la tesi della non applicabilità delle pene sostitutive alle ipotesi di lieve entità, poiché l'unica eccezione contemplata dall'art. 59 l. 689/1981 è rappresentata dall'art. 323 bis, secondo comma, c.p. (il primo comma, peraltro, disciplina una attenuante speciale proprio per le ipotesi di lieve entità)

- Estensione dell'entità della pena sostituibile (quattro anni):

- Ai fini della determinazione dei limiti entro cui possono trovare applicazione le pene sostitutive di pene detentive brevi, deve tenersi conto, nel caso in cui vengano in rilievo più reati unificati per concorso formale o continuazione, della pena detentiva risultante dagli aumenti effettuati ex art. 81, cod. pen., sicché **il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti quantificata in misura complessiva non superiore a quattro anni** [Sez. 2 - , Sentenza n. 9612 del 05/02/2025, Rv. 287640];
- per verificare la sostituibilità della pena, deve far riferimento, in relazione al limite massimo di quattro anni, a quella complessivamente inflitta in sede di cognizione, e non a quella residua da espiare, dopo il passaggio in giudicato, a seguito delle eventuali operazioni di calcolo di cui agli artt. 657 e 663 cod. proc. pen. [Sez. 1, **Sentenza n. 1776** del 20/10/2023, Rv. 285836]



- **Quid iuris se all'esito della riduzione di 1/6 per la mancata impugnazione della sentenza emessa all'esito giudizio abbreviato si perviene a una pena inferiore a quattro anni?**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 208/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis e dell'art. 676, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui essi non prevedono che il giudice

dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici.

Credo che le conclusioni della Corte Costituzionale possano essere estese al tema dell'applicazione delle pene sostitutive, laddove, in caso di mancata impugnazione, la pena inflitta venga ridotta di 1/6 e scenda sotto il limite di quattro anni. Allo stato, tuttavia, mancano precedenti in questo senso, manca per il GE lo strumento e non risultano ancora pendenti questioni sull'art. 442 c.p.p. e 676 c.p.p. sotto tale profilo.



- **Quid iuris se viene chiesta la continuazione con un fatto accertato da una sentenza irrevocabile che abbia già inflitto una pena non sostituita?**

L'art. 53, ul. c., della legge 689/1981 ha operato la scelta di valutare unitariamente la pena inflitta in caso di reato continuato. Oltre a questioni di carattere pratico, che ineriscono alla fase esecutiva (cfr. regola ed eccezioni di cui all'art. 71 l. 689/1981), tale impostazione risponde a una logica di fondo ispirata alla centralità della pena-programma (che in quanto tale mal si presta a frazionamenti), oltre che all'esigenza di non "stressare" gli UEPE per l'esecuzione di segmenti ridotti di pena.

Non si rinvergono, ad oggi, precedenti di legittimità.

Certo, se la pena principale fosse stata interamente eseguita, la pena sostitutiva potrebbe assolvere la funzione che le è tipica, cioè quella di evitare il contatto con la realtà carceraria, vieppiù per brevi periodi. Analoga situazione, per vero, potrebbe verificarsi, laddove, all'esito del riconoscimento della continuazione, il reato oggetto della condanna irrevocabile fosse "meno grave", cioè "satellite", e la relativa pena non fosse ancora stata eseguita.

Nessun problema, invece, nel porre in continuazione una pena sostitutiva con altra pena sostitutiva, nel caso di pene sostitutive omogenee, dovendosi comunque preservare l'unitarietà della pena inflitta per il reato continuato.

3) INCOMPATIBILITA' CON SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

La relazione ministeriale evidenzia che la decisione di rendere i due istituti incompatibili mira ad assicurare l'efficacia delle nuove pene sostitutive. In precedenza, le sanzioni sostitutive risultavano inefficaci poiché il loro ambito di applicazione coincideva con quello della pena sospesa, rispetto alla quale erano compatibili.

L'incompatibilità tra pene sostitutive e sospensione condizionale della pena rappresenta il **cuore della nuova disciplina**, dal momento che la pena sostitutiva è finalizzata a contenere un pericolo di recidivanza, che è presupposto.



Tale finalità non può essere pienamente raggiunta tramite la **sospensione condizionale** della pena, poiché tale istituto **si basa esclusivamente sull'obbligo di astensione** incentivato dalla possibile perdita del beneficio in caso di commissione di ulteriori reati, unitamente alle prescrizioni stabilite.

- TRATTASI DI UNA NORMA SOSTANZIALE DI SFAVORE, CHE NON TROVA APPLICAZIONE PER I FATTI ANTECEDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA CARTABIA: in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, c.p., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che la regola dell'alternatività tra l'applicazione di tali pene e la concessione della sospensione condizionale, non è venuta meno per effetto della modifica dell'art. 545-bis cod. proc. pen. disposta dall'art. 2, d.lgs. 19 marzo 2024, n. 3 non essendo tale novella intervenuta a disciplinare i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive) Sezione V – Sentenza n. 45583 del 03/12/2024, Rv. 287354.

Può essere utile riflettere sulla diversa natura delle ipotesi di LPU (con annesse prescrizioni) previste dall'ordinamento: lo **spartiacque** è dato proprio dalla **sospensione condizionale** della pena. Da notare è che gli istituti posti nella colonna di sinistra contemplanole ipotesi che non sono “pena” e che assolvono, anche, una funzione riparativa.

LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'		
<p>MAP</p> <p>le prescrizioni al programma di trattamento assolvono a una funzione riparatoria e di sostegno alla prognosi di non recidivanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possono essere suggerite dal giudice e/o inserite nel programma di trattamento; - possono anche essere inserite d'imperio dal giudice; - non sono una “pena”; - il loro mancato rispetto determina la possibile revoca della sospensione del processo e l'impossibilità di addivenire all'estinzione del reato. 		<p>GIUDICE DI PACE CODICE DELLA STRADA TU STUPEFACENTI</p> <p>LPU è una pena principale a tutti gli effetti (non una pena sostitutiva, tanto è vero che la durata degli LPU deve tener conto anche della pena pecuniaria); non sono ammesse prescrizioni (le quali, se previste, integrano una PENA ILLEGALE) Violazione determina il ripristino della pena detentiva. Non si tratta di una pena programma, anche se – nei casi del CDS e del d.P.R. 309/90 è coinvolto UEPE</p>
	<p>≠ 163 c.p. (sospensione condizionale, se prevista, integra una PENA ILLEGALE)</p> <p>v. Sez. 4, Sentenza n. 30856 del 16/06/2022, Rv. 283456)</p>	
<p>165 C.P., art. 18 bis disp. att. c.p.</p> <p>LPU sono una condizione di legge e non una pena sostitutiva o aggiuntiva. LPU, in questo contesto, è svincolato da parametri di cui all'art. 133 c.p., assolvendo una funzione di riparazione sociale “latamente rieducativa” [così Sez. 6, <i>Sentenza n. 17654 del 2024</i>]; LPU richiede più che il consenso, la “non opposizione”, ritenuta implicita nella richiesta di seconda sospensione. Violazione comporta perdita del beneficio. NB: il LPU non è una pena e non è, soprattutto una pena programma: <u>l'UEPE non deve essere coinvolto</u>, il controllo essendo demandato alla autorità di Pubblica Sicurezza.</p>		<p>LPU CARTABIA</p> <p>pena sostitutiva corredata di prescrizioni “su misura”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - queste ultime integrano la pena (sono pena a tutti gli effetti) - le prescrizioni comuni e quelle <i>ad hoc</i> eventualmente previste assolvono la finalità rieducativa e di contenimento del pericolo di reiterazione di reati; - la loro violazione determina il ripristino della pena detentiva o l'applicazione di una pena sostitutiva più afflittiva



Cosa succede se il soggetto svolge integralmente il LPU, ma non ottempera le prescrizioni?


Il problema si pone nella MAP e nel LPU Cartabia, in quanto le altre ipotesi di LPU non ammettono prescrizioni:

- nel caso della MAP, la mancata ottemperanza o la violazione delle prescrizioni può determinare la revoca della sospensione del processo o l'inoperatività del meccanismo estintivo del reato; il giudice potrà tenere conto dell'attività svolta in sede di dosimetria della pena (sia ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche sia al fine della commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c. 2 c.p. sia al fine dell'applicazione di una pena sostitutiva, es. potrà optare per la pena pecuniaria sostitutiva);
- nel caso del LPU Cartabia l'inosservanza delle prescrizioni può comportare il ripristino della pena sostituita o l'applicazione di una pena sostitutiva più afflittiva: in entrambi i casi, però, il giudice dovrà operare un ragguaglio, scomputando le ore di LPU svolto; ne deriva che se il LPU è stato svolto integralmente l'unica conseguenza, ai sensi dell'art. 63 l. 689/1981, è l'impossibilità di ottenere la declaratoria di completa esecuzione della pena e i benefici conseguenti (come l'estinzione degli effetti penali della condanna che non si siano già prodotti e diversi delle pene accessorie perpetue e la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-bis, quinto comma della medesima l. 689/1981)



il rischio, quindi, è di avere delle prescrizioni non cogenti: non si tratta, tuttavia, di un cortocircuito del sistema (a differenza di quanto si registra in materia cautelare, cfr. infra), dal momento che l'inosservanza è comunque foriera di conseguenze negative; d'altro canto, la pena sostitutiva esplica la sua funzione risocializzante e special preventiva proprio in forza del consenso dell'interessato e della sua adesione alle prescrizioni impartite

Merita a questo punto riflettere sulla disomogeneità tra la disciplina delle misure alternative alla detenzione e quella delle pene sostitutive: cfr. Sez. 6, n. 31606 del 30/05/2024 in materia di detenzione domiciliare sostitutiva, secondo la detenzione domiciliare sostitutiva si contraddistingue per le peculiari finalità risocializzanti e deflative che connotano la detenzione domiciliare come pena sostitutiva.

<u>DETENZIONE DOMICILIARE</u>	<u>≠</u>	<u>DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA</u>
MISURA ALTERNATIVA	<u>Sez. 5, Sentenza n. 11973 del 2025</u>	PENA SOSTITUTIVA
ESIGENZE DI CURA VULNERABILITA'	 <p>le condizioni di salute del condannato non rilevano nel momento della decisione in ordine all'"an" della sostituzione, salvo che il loro trattamento al di fuori del circuito carcerario possa giocare un ruolo decisivo ai fini rieducativi e sempre che non sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva non saranno adempiute</p>	ESIGENZA DI CURA SCOLORISCE DI FRONTE ALLA PRIMARIA ESIGENZA DI ARGINARE, ANCHE ATTRAVERSO LE PRESCRIZIONI, IL PERICOLO DI RECIDIVANZA

La centralità della finalità rieducativa, in presenza di un pericolo di recidivanza contenibile attraverso la previsione di specifiche prescrizioni, si rinviene, a livello sistematico, nell'art. 59 lett. c) l. 689/1981, a mente del quale **al semi-infermo socialmente pericoloso (destinatario di una misura di sicurezza personale) può essere applicata una pena sostitutiva.**

Qualche indicazione operativa in materia di sospensione condizionale della pena:

- **l'istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, in quanto indicativa della volontà dell'imputato di eseguire la pena, **comporta l'implicita rinuncia alla richiesta di concessione della sospensione condizionale** della pena, con conseguente preclusione della formulazione, in sede di gravame, di doglianze riguardanti il difetto di motivazione circa il diniego del beneficio, attesa l'incompatibilità tra i due istituti [Sez. 3, Sentenza n. 2223 del 24/09/2024, Rv. 287394]

- la **rinuncia al beneficio ha natura di atto dispositivo che incide sull'esecuzione della pena**, costituente espressione di scelte dell'imputato che travalicano i confini della difesa tecnica, afferendo ai **diritti personalissimi**, di cui all'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili dal predetto in prima persona o dal difensore provvisto di **procura speciale appositamente rilasciata** [(caso in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione reiettiva della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, avanzata, in grado di appello, dal difensore privo di procura speciale, evidenziando che la stessa non potesse essere intesa come rinuncia alla già concessa sospensione condizionale della pena) Sez. 4, Sentenza n. 25152 del 20/05/2025, Rv 288465]

4) CONSENSO

La necessaria prestazione del consenso, correlata all'idea di pena-programma, stravolge il paradigma della pena tradizionale: la pena sostitutiva non è subita, ma deve essere acconsentita. Per il lavoro di pubblica utilità il consenso formale dell'imputato trova fondamento nel divieto di lavori forzati o obbligatori (art. 4 Cedu) nonché nella inappellabilità della sentenza che riconosce la sostituzione; per le altre pene sostitutive detentive, configurate come pena programma, il consenso trova giustificazione nella possibilità di rimetterne l'applicazione alla scelta, ultima e consapevole, del soggetto interessato, anche in ragione delle limitazioni che ne conseguono.

IL TEMA DEL CONSENSO PORTA CON SÉ PROBLEMI DI ORDINE SOSTANZIALE E PROCEDURALE:

- 1) sotto il **profilo sostanziale** vengono le principali questioni che attengono al perimetro e alla completezza della manifestazione di volontà, che non necessariamente abbraccia tutti i profili esecutivi e le prescrizioni che “riempiono di contenuto” la pena sostitutiva;
- 2) sotto il **profilo procedurale** le problematichità, anche dopo gli interventi correttivi, sono numerose e ineriscono, principalmente, alla tempistica della manifestazione del consenso, alle conseguenze della mancata prospettazione della applicabilità delle pene sostitutive, alla procedura da seguirsi nei casi in cui l'imputato chieda l'applicazione di una pena sostitutiva e il giudice ritenga di demandare all'UEPE l'elaborazione del programma trattamentale;

Il patteggiamento, sede elettiva, secondo il contenuto della relazione ministeriale, per l'applicazione delle pene sostitutive, rappresenta l'istituto “più critico” sotto entrambi i profili. Nell'ambito di detto rito (acognitivo) l'imputato “rinuncia” alla celebrazione del processo, accettando l'applicazione di una pena “sostitutiva”, che, tuttavia, potrebbe, nei casi di accordi incompleti, essere “riempita di contenuti”... non voluti (!).



LE PENE SOSTITUTIVE SONO, NECESSARIAMENTE, INTEGRATE DA

- PRESCRIZIONI COMUNI OBBLIGATORIE (art. 56 ter, c. 1, l. 689/1981);
- PRESCRIZIONE, FACOLTATIVA, DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO (art. 56 ter, ul. co., l. 689/1981);
- PRESCRIZIONI “OPPORTUNE” (art. 58 l. 689/1981).

Per regola generale, l'inserimento delle prescrizioni comuni non deve essere motivato, salvo che il Giudice ritenga di operare delle scelte diverse da quelle ordinarie (es. limitando l'area di permanenza territoriale, di regola regionale, a zone meno estese). Il divieto di avvicinamento,

in quanto prescrizione facoltativa, deve essere motivato. Le prescrizioni aggiuntive, quelle cioè ritenute opportune per assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, devono essere necessariamente motivate.

Nei casi in cui le prescrizioni siano inserite nel programma di trattamento predisposto dall'UEPE d'intesa con l'imputato, ritengo che la motivazione possa limitarsi a un mero richiamo al programma. Come detto, però, nei casi di LPUS e DDS la richiesta di elaborazione del programma trattamentale non è obbligatoria: l'esperienza di questi primi anni mostra che **i Giudici sono poco propensi a coinvolgere l'UEPE per l'elaborazione di un programma** che, oltre a essere facoltativa, di regola richiede tempi ben superiori a 60 giorni; tale prassi, da un lato, rischia di marginalizzare il ruolo dell'UEPE (e della pena-programma), dall'altro, consente di ritenere remota l'ipotesi di manifestazioni di consenso complete quanto all'estensione a tutte le prescrizioni.

Tema strettamente correlato, sul piano sostanziale, è quello, cui si è fatto cenno in precedenza, parlando di giustizia riparativa, dei contenuti che possono essere inseriti nell'ambito delle prescrizioni atipiche.



Quali limiti incontra il giudice nella previsione delle prescrizioni opportune di cui all'art. 58 l. 689/1981?

Le riflessioni su questa tematica devono muovere dalla constatazione che, a differenza di quanto avviene nelle prescrizioni ordinariamente inserite nei programmi di trattamenti finalizzati alla sospensione del processo con MAP, qui le prescrizioni integrano la pena, cioè, sono “pena” a tutti gli effetti: questo crea una tensione con il **principio di legalità**.

La legge 689/1981 impiega una nozione generica e, nella sistematica delle nuove pene sostitutive, non potrebbe essere diversamente, perché le prescrizioni di cui all'art. 58 della medesima legge sono proprio quelle che, calzando su misura dell'imputato, assicurano la prevenzione del pericolo di recidiva. Il limite è non nei contenuti, ma nella finalità che le prescrizioni ad hoc inserite dal giudice devono perseguire.

Ma allora, è possibile prescrivere qualsiasi cosa? Può il giudice, per esempio, prescrivere

- l'obbligo di sottoporsi a un trattamento sanitario (SERD, CSM)?
- l'obbligo di compliance a un trattamento farmacologico?
- l'obbligo di sottoporsi a controlli periodici che attestino la mancata assunzione di sostanze stupefacenti?
- l'obbligo di frequentare un corso di sensibilizzazione (violenza di genere, guida in stato di ebbrezza)?
- il divieto di accedere ai centri urbani o alle manifestazioni sportive?
- il divieto di accedere a luoghi frequentati da minori?
- l'obbligo di permanenza notturna?

- l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria?
- l'obbligo di partecipare a un percorso di mediazione con la vittima?
- l'obbligo di risarcire il danno?
- l'obbligo di demolire un manufatto o una rimessione in pristino di un luogo, laddove non previsto dalla legge?
- l'obbligo di frequentare corsi di formazione o sportivi?
- ... elenco potenzialmente infinito?

Le prescrizioni, che, come detto, sono pena a tutti gli effetti, possono limitare i diritti costituzionali dell'imputato: d'altro canto, le prescrizioni comuni limitano il diritto del soggetto a circolare liberamente sul territorio, ne limitano il diritto di espatrio; il divieto di avvicinamento alla persona offesa ricalca, sostanzialmente, il contenuto di una misura cautelare coercitiva. Quindi non è nella compromissione di un diritto costituzionale che può ragionevolmente rinvenirsi il limite della possibilità, per il giudice, di inserire delle prescrizioni.

In assenza di pronunce di legittimità, è possibile formulare delle considerazioni provvisorie:

- non si ritiene possibile inserire, tra le prescrizioni, il contenuto di una pena accessoria in senso stretto non prevista per il titolo di reato per cui v'è condanna;
- analogamente, si dubita della possibilità di replicare il contenuto di una misura di sicurezza personale: le misure di sicurezza sono incompatibili con le pene sostitutive, salvo il caso dei soggetti semi-infermi, in relazione alla cui posizione una riproposizione sarebbe priva di logica;
- per quanto attiene alla possibilità di riproporre il contenuto di una misura coercitiva, il legislatore sembra avere limitato tale facoltà al divieto di avvicinamento alla persona offesa (*Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*);
- si è detto delle perplessità in relazione agli obblighi risarcitori, che non assolvono una funzione special preventiva e della maggiore apertura che si potrebbe argomentare in relazione alle ipotesi di mediazione e giustizia riparativa;



per tutto il resto...

la soluzione che sembra ricomporre la frattura con il principio di legalità è quella che ancora la possibilità di inserire delle prescrizioni atipiche al consenso dell'imputato, consenso che potrà essere desunto dal contenuto del programma trattamentale (ove presente) o potrà essere sollecitato dal giudice, che ben potrebbe (dopo la lettura del dispositivo, ma anche prima), nel prospettare l'astratta applicabilità di una pena sostitutiva, indicare il contenuto delle prescrizioni ritenute "opportune" per assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati

Sul piano sostanziale, il CONSENSO

- può essere **generico**: per le ragioni sopra evidenziate, è preferibile manifestare un consenso analitico, corredato, vieppiù nel caso di DDS e SLS, da documenti e dall'indicazione di esigenze personali (lavorative e scolastiche), che il giudice non sarebbe capace di immaginare (es. lavoro notturno); è certamente possibile delegare al giudice la scelta della pena sostitutiva e/o delle prescrizioni ritenute maggiormente idonee, ma questo espone l'imputato al rischio di vedersi inflitta una pena "non voluta";
- può essere **preventivo**: non ci sono preclusioni temporali, quantomeno nel primo grado di giudizio; come si vedrà parlando del giudizio di appello, nondimeno, **il sistema deve però garantire all'imputato il diritto di manifestare il consenso solo dopo la lettura del dispositivo di condanna** (questo perché l'imputato e il difensore potrebbero avere remore a manifestare il consenso all'applicazione di una pena o ritenere che l'anticipazione del consenso possa pregiudicare la solidità delle argomentazioni difensive);
- può essere **revocato**: la revoca non è disciplinata da alcuna disposizione; la tesi contraria alla revocabilità fa leva, suggestivamente, sulla necessità di evitare di compulsare gli UEPE, già enormemente stressati per le note carenze di organiche; si tratta, in primo luogo, di una ipotesi che può ritenersi remota, vieppiù alla luce del fatto che, come visto, il coinvolgimento dell'UEPE è in realtà, marginale; in ogni caso, la pena sostitutiva può esplicare la propria finalità rieducativa e di prevenzione solo se sorretta dal consenso e dall'adesione dell'imputato;
- può essere **selettivo**: proprio la diversa prospettiva della pena sostitutiva, che postula l'adesione del soggetto a cui è inflitta, rende perfettamente coerente e logica la possibilità di un consenso "selettivo", cioè, limitato a una o più pena sostituiva; tanto più sarà circoscritto (e supportato da documenti e dalla rappresentazione di particolari esigenze) tanto maggiore sarà l'onere motivazionale da parte del giudice che ritenga di non applicare la pena richiesta; correlativamente (sul punto si tornerà anche parlando del ricorso in appello), però, il giudice non avrà l'onere di motivare la mancata applicazione di altre pene sostitutive;

Per quanto attiene alle questioni di ordine procedurale, ci si sofferma, in primo luogo, sull'**art. 545 bis c.p.p.**

- la SC di Cassazione ha chiarito che il **mancato avvertimento in ordine alla applicabilità delle pene sostitutive non determina la nullità della sentenza**: l'omesso avviso, valevole alla stregua di implicita valutazione negativa in ordine alla sostituibilità della pena, potrà essere impugnata attraverso la proposizione del ricorso in appello, esattamente come l'ordinanza (o il punto della sentenza) che, espressamente, affronti, in termini, sfavorevoli la questione della

sostituzione; il giudice, quindi, vieppiù all'esito del decreto correttivo, non è più obbligato a sottoporre la questione alle parti, e potrà decidere autonomamente nel senso della sostituzione della pena (sempreché, in questo caso, abbia già acquisito il consenso) o nel senso della sua non sostituzione;

- **l'ordinanza** emessa all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 545 bis c.p.p., con cui si decide sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, **non è impugnabile autonomamente** rispetto alla sentenza che definisce il giudizio; essa potrà essere impugnata unitamente alla sentenza, in conformità all'art. 586 c.p.p. [Sez. 5, n. 43960 del 03/10/2023, Rv. 285307];
- altra questione è se sia possibile richiedere un **rinvio per valutare la richiesta di sostituzione o per consentire al difensore di acquisire la procura speciale**: la SC di Cassazione si è più volte espressa in senso negativo [Sez. 2, Sentenza n. 10641 del 20/12/2023, Rv. 286137; Sez. 7, Ord. N. 33316 del 2025 in relazione al giudizio di appello], forte anche del dato testuale dell'art. 545 bis c.p.p., a mente del quale il rinvio, accordato dal giudice per reperire le informazioni ritenute utili ai fini della decisione, presuppone un consenso alla sostituzione già acquisito; del resto – si potrebbe argomentare anche alla luce della più stringente disciplina che regola il processo in assenza – sull'imputato gravano degli oneri di partecipazione e di autoresponsabilità; tale approccio, merita, a mio avviso, di essere riconsiderato alla luce della introdotta possibilità di richiedere l'applicazione delle pene sostitutive in appello; invero, argomentando sulla base della motivazione resa dalla SC di Cassazione, Sez. 6, **Sentenza n. 30711 del 30/05/2024** (punto 7.4.1.), la concessione di un rinvio potrebbe assolvere a una logica di deflazione, soprattutto nei casi, non infrequenti, in cui sia astrattamente concedibile la pena del LPUS (la cui applicazione rende la condanna inappellabile);
- il giudice, per poter procedere alla sostituzione della pena, deve **“sentire le parti”**, quindi anche la **parte civile**, ove presente; tale onere procedurale impone di richiamare le considerazioni sopra svolte quanto alla possibilità di introdurre delle prescrizioni di natura riparatoria;
- laddove la richiesta riguardi una sola posizione in processi soggettivamente cumulativi, si può ipotizzare l'applicabilità dell'art. 18 c. 1 lett. b) c.p.p., che si applica a tutte le ipotesi di sospensione del processo;



Può il giudice applicare la pena del LPUS senza indicare l'ente presso cui svolgere il lavoro sostitutivo? Il legislatore non pone l'obbligo della pervia individuazione dell'ente; l'applicazione del LPUS non postula il necessario coinvolgimento dell'UEPE nella fase antecedente alla sostituzione, motivo per cui si ritiene di poter onerare l'imputato della ricerca dell'ente, magari assegnando un termine per l'inizio e la fine del lavoro (come ordinariamente avviene nel caso del LPU disposto quale condizione per mantenere la

sospensione condizionale).

Qualche riflessione ulteriore, sempre di ordine procedurale, deve essere svolta in merito al **patteggiamento**, con la doverosa, preliminare, considerazione che **OGGETTO DELL'ACCORDO È L'APPLICAZIONE DELLA PENA SOSTITUTIVA:**



corollari di questa affermazione

- non sussiste, a maggior ragione, alcun obbligo per il giudice investito della richiesta di applicazione pena, di prospettare l'astratta applicabilità di pene sostitutive, non applicandosi l'art. 545 bis c. 1 c.p.p. al rito in esame [Sez. 2, Sentenza n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690; Sez. 6, Ordinanza n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978];
- **il giudice non può, d'ufficio, applicare una pena sostitutiva**, perché, così facendo non vi sarebbe correlazione tra accordo e sentenza [Sez. 6, Sentenza n. 45903 del 25/10/2023, Rv. 285451]: il giudice, in altri termini, può applicare una pena sostitutiva solo se oggetto dell'accordo;
- correlativamente, **non potrà applicare una pena sostitutiva diversa** da quella concordata tra le parti;
- **laddove il giudice non dovesse ritenere applicabile la pena sostitutiva, deve rigettare l'accordo**, salva l'ipotesi di una richiesta subordinata in cui le parti acconsentano, per il caso di rigetto dell'istanza, all'applicazione della pena detentiva non sostituita;
- **l'accordo non può**, per le ragioni sopra evidenziate, **essere generico**, con delega al giudice di individuare la pena sostitutiva ritenuta più idonea: "la richiesta formulata in via principale dall'imputato, avente ad oggetto la mera applicazione di una pena sostitutiva, non individuata nel genere, oltre che priva di un qualunque accordo in ordine ai tempi e alle modalità di esecuzione della stessa, deve ritenersi essa stessa inammissibile" [Sez. 3, Sentenza n. 7750 del 2025];
- **il giudice**, investito della richiesta, **potrà**, se necessario, **acquisire dagli enti preposti o dalla polizia giudiziaria, le informazioni necessarie**: vale la regola generale per cui la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva non può essere rigettata a causa del mancato assolvimento di un onere documentale da parte dell'imputato, nemmeno nei casi di applicazione pena; qui si pone un problema di non poco momento, poiché, laddove l'imputato sia sottoposto a misura custodiale (carcere o aa.dd.) **non opera - per ragioni testuali - la causa di sospensione dei termini di durata massima della misura di cui all'art. 304 lett. c-ter) c.p.p.**, perché, nel caso della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, manca un dispositivo antecedente e un'udienza di conferma o integrazione;

Il Giudice chiamato a valutare l'applicazione di una pena sostitutiva dovrà operare un sindacato che non investe solamente la **congruità** della pena **sotto il profilo quantitativo**, ma anche la congruità **sotto il profilo qualitativo**, correlata alla capacità della pena sostitutiva oggetto dell'accordo di assolvere la funzione rieducativa e special-preventiva che le è propria.

Le prescrizioni fanno parte della pena, perché la integrano necessariamente: non si tratta di pene accessorie, la cui esclusione è, entro certi limiti, rimessa alla volontà delle parti; esse devono essere necessariamente previste a corredo dell'applicazione di una pena sostitutiva diversa dalla pena pecuniaria sostitutiva.

Ora,

- **se l'accordo** raggiunto tra le parti **è completo**, anche sotto il profilo dell'indicazione delle prescrizioni (cosa piuttosto rara), il giudice non potrà che recepire o rigettare l'accordo, senza possibilità di modificare unilateralmente il contenuto;
- **se l'accordo non è completo**, occorre operare delle distinzioni, di seguito riportate.

APPLICAZIONE PENA / CONCORDATO IN APPELLO ACCORDO INCOMPLETO		
PRESCRIZIONI	INSERITE NELL'ACCORDO	devono essere recepite come prospettate
	ESTRANEE ALL'ACCORDO	PRESCRIZIONI COMUNI OBBLIGATORIE: vanno inserite obbligatoriamente, con onere da parte del giudice di motivare l'eventuale adozione di prescrizioni più restrittive (es. territorio comunale, anziché regionale)
		PRESCRIZIONE FACOLTATIVA DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA PO: può essere inserita, ma il giudice ha l'onere di motivare <ul style="list-style-type: none"> ○ il perché della scelta, sotto il profilo dell'apprezzamento del pericolo di reiterazione della condotta [Sez. 6, Sentenza n. 33860 del 13/06/2024, Rv. 286962] ○ il <i>quomodo</i>: è necessario indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali è fatto divieto di avvicinamento e la distanza da tenere [Sez. 6, Sentenza n. 12312 del 2025]
		ULTERIORI PRESCRIZIONI OPPORTUNE EX ART. 58 L. 689/1981 <ul style="list-style-type: none"> ○ alle considerazioni sopra svolte quanto alla frizione con il principio di legalità della pena, si somma quella relativa al pericolo dell'applicazione di una pena "non voluta" dall'imputato, pericolo tanto più spinoso in caso di patteggiamento e concordato, dal momento che il difetto di correlazione tra accordo e sentenza può essere censurato in sede di legittimità; ○ la tesi che si potrebbe sostenere è che in questi casi il giudice ha l'onere di interloquire preventivamente sul contenuto delle prescrizioni ritenute opportune, così da rinvenire nel consenso dell'imputato la doverosa copertura, sempreché, ovviamente esse non siano ricomprese nel programma di trattamento predisposto dall'UEPE d'intesa con il richiedente (nel qual caso nulla osterebbe al loro recepimento in sentenza);

5) LIMITAZIONI ALL'ATTO DI APPELLO

La limitazione all'appello è prevista in caso di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo: v'è da chiedersi se tale limitazione sia ragionevole a fronte della modifica della disciplina che, oggi, consente di applicare anche in appello le pene sostitutive. L'inappellabilità, in questo senso, rischia di disincentivare la richiesta del lavoro di pubblica utilità sostitutivo in primo grado: perché mai l'imputato dovrebbe perdere un grado di giudizio? Viene così frustrata l'esigenza deflattiva sottesa alla logica dell'inappellabilità e al sistema delle pene sostitutive in generale (che vorrebbe l'applicazione e l'esecuzione della pena in epoca prossima alla commissione del fatto di reato).

Attenzione:

In tema di impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione in tutto o in parte di quella dell'arresto, per effetto del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689 [Sez. 1, Sentenza n. 13795 del 12/12/2024, Rv. 287878; Sez. 4, Sentenza n. 24882 del 29/04/2025, Rv. 288421].

6) IMMEDIATA ESECUZIONE

L'esecuzione delle pene sostitutive non è mai sospesa: non esisteranno, quindi, liberi o semiliberi sospesi. Qualche osservazione merita di essere svolta in ordine alle conseguenze pratiche di questa disciplina, cui in parte si è già fatto cenno:

- alcuni effetti penali della condanna si producono immediatamente e in modo irreversibile: tra questi la revoca, di diritto, nelle ipotesi di cui all'art. 168 c.p. della sospensione condizionale della pena, laddove sia applicata una pena sostitutiva diversa dalla pena pecuniaria sostitutiva;
- l'eventuale successiva estinzione degli effetti penali della condanna (ex art. 445 c.p.p. o ai sensi dell'art. 63 l. 689/1981) non può travolgere gli effetti "sfavorevoli" che si sono già esauriti (alla condanna, come detto, conseguirà la revoca dei progressi benefici ex artt. 168 e 175 c.p.; saranno eseguite le pene accessorie ove previste, le confische obbligatorie, etc.)
- manca un reale contraddittorio con la P.O.;
- cfr. Sez. 1, Sentenza n. 24396 del 2025 sull'A.G. investita degli incombenti esecutivi, ove si riportano le problematiche relative all'omessa conoscenza da parte del Pubblico Ministero del momento in cui inizia l'esecuzione della pena;

- ai sensi dell'art. 70 l.689/1981,
 - quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze o decreti penali di condanna a pena sostitutiva, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale;
 - se più reati importano pene sostitutive, anche di specie diversa, e il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche oltre i limiti di cui all'articolo 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità;
 - se il cumulo delle pene detentive sostituite eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero la pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro;
 - le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive e, nell'ordine, si eseguono la semilibertà, la detenzione domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità;
 - per l'esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica, in quanto compatibile, l'articolo 663 del codice di procedura penale; è tuttavia fatta salva, limitatamente all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche concorrente con pene sostitutive di specie diversa, la competenza del giudice che ha applicato tale pena.
- al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la **liberazione anticipata**, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza [Sez. 1, Sentenza n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687];
- ai sensi dell'art. 47 c. 3 ter Ord. Pen. può essere concesso **l'affidamento in prova** al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

IL GIUDIZIO DI APPELLO

Il punto di partenza è che **la richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata, per la prima volta, anche in appello**, posto che nessuna disposizione lo vieta



- la mancata applicazione di una pena sostitutiva è censurabile con l'atto di appello, **anche se l'imputato non ne aveva chiesto l'applicazione in sede di conclusioni**: in altri termini, l'imputato può dolersi, sostanzialmente, della mancata determinazione officiosa in tal senso da parte di quel giudice;
- è, quindi, ricorribile per cassazione la decisione d'appello che non abbia provveduto su tale richiesta [Sez. 6, Sentenza n. 8215 del 11/02/2025, Rv. 287610];
- la richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nell'ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex **art. 599-bis c.p.p.** come modificato dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell'accordo [Sez. 2, Sentenza n. 8396 del 04/02/2025, Rv. 287579];



Se l'imputato ha ricevuto l'avviso ex art. 545 bis c.p.p. e non ha prestato il consenso alla sostituzione, può chiedere l'applicazione delle pene sostitutive nel giudizio di appello?

La risposta affermativa poggia sull'assenza di un termine di decadenza previsto per il primo grado: nessuna disposizione processuale prevede che il consenso dell'interessato sia soggetto a un termine a pena di decadenza e che il non avere prestato in primo grado il consenso per la sostituzione della pena proposta dal giudice (anche solo perché l'imputato sia assente e il difensore non sia munito di procura speciale) precluda la possibilità di chiederne e ottenerne in appello l'applicazione.

L'unica preclusione all'applicazione di una pena sostitutiva va individuata nel PRINCIPIO DEVOLUTIVO che governa il giudizio d'appello.

Il tema della sostituzione della pena detentiva breve potrà essere introdotto:

- i. impugnando il punto della decisione di primo grado in cui il Giudice abbia motivato il diniego dell'applicazione di una pena sostitutiva (sollecitata o meno dalla difesa) ovvero abbia omesso di motivare nonostante la sollecitazione difensiva in tale senso (occorrerà, sul punto, articolare delle precise conclusioni a verbale in sede di discussione);
- ii. chiedendo con il gravame l'applicazione di una pena sostitutiva.

Più problematica è la questione inerente alla possibilità di richiedere l'applicazione della pena sostitutiva in assenza di uno specifico motivo sul punto del capo penale inerente alla pena.

La SC di Cassazione si è fin da subito orientata in senso negativo, riprendendo le conclusioni già espresse dalle Sezioni Unite n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 in materia di sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi; tale impostazione è rimasta invariata anche all'esito dell'introduzione della nuova disciplina di cui all'art. 598 bis c.p.p.



- il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, c.p.p., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello [v. Sez. 2, Sentenza n. 1188 del 22/11/2024, Rv. 287460 (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta)]

- la facoltà attribuita all'imputato, dall'art. 598 bis, c. 4 bis, c.p.p., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 3), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, di esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino alla data dell'udienza partecipata, non fa venir meno la necessità che la questione sia devoluta alla Corte d'Appello attraverso specifico motivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi [Sez. 6, Sentenza n. 9154 del 30/01/2025, Rv. 287702];
- il motivo non può essere generico [cfr. Sez. 2, Sentenza n. 33418 del 2025, in un caso in cui la SC di Cassazione ha argomentato l'inammissibilità del ricorso, poiché l'appellante si era limitato ad affermare che il beneficio "appariva più confacente al recupero sociale del prevenuto", senza, tuttavia, spiegarne la ragione in relazione alla specificità della vicenda processuale];
- **la richiesta di una determinata pena sostitutiva solleva la Corte d'Appello dall'esaminare l'astratta applicabilità di altre pene sostitutive, salvo i casi di cui all'art. 598 bis c. 4 bis c.p.p.** [cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1542 del 2025];

598-bis - Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti



1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 545-bis, comma 2; in tal caso il processo è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti.

4-bis. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis può essere espresso sino alla data dell'udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo.

4-ter. Quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso.

Occorre allora riflettere su due aspetti:

1. anche alla luce delle modifiche introdotte dal citato decreto correttivo, **il rispetto del principio devolutivo impone che la questione inerente all'applicazione della pena sostitutiva sia dedotta in un motivo specifico**: l'art. 598 bis c.p.p. disciplina, a ben vedere, il profilo della manifestazione del consenso alla sostituzione; altra cosa è la richiesta di sostituzione che deve necessariamente essere specifica e, quindi, dedotta in sede di gravame o, al più tardi, con i motivi aggiunti (sempreché, in quest'ultimo caso, nell'atto di appello sia stato attaccato il punto della decisione concernente la pena, dovendo i motivi nuovi inerire ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari cfr. Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Rv. 262343);

CONSENSO ALLA SOSTITUZIONE	≠	RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SOSTITUTIVA
		
<p>Il consenso potrà essere espresso</p> <ul style="list-style-type: none">- in sede di appello (in ipotesi contestualmente al rilascio della procura speciale al difensore);- nel rito cartolare: nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1 dell'art. 598 bis c.p.p., fino a 15 giorni prima dell'udienza;- nel caso di udienza partecipata (pubblica o in camera di consiglio): fino alla data dell'udienza;		<p>La richiesta di applicazione della pena sostitutiva, nel rispetto delle regole generali sul giudizio di appello,</p> <ul style="list-style-type: none">- deve essere specifica;- può essere dedotta nell'atto di appello (soluzione preferibile);- può, al più tardi essere dedotta in sede di motivi aggiunti, fino a 15 giorni prima dell'udienza partecipata o cartolare (artt. 585 c. 4 c.p.p. e 598 bis c. 1 c.p.p.), sempreché il punto del capo penale inerente al trattamento sanzionatorio sia stato attaccato con l'impugnazione;

2. vi possono essere delle **situazioni in cui non è possibile veicolare la richiesta nei motivi di appello o nei motivi aggiunti**: si pensi ai casi

- a. dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di proscioglimento;
- b. dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il punto del capo penale della sentenza di primo grado che riconosce all'imputato la sospensione condizionale della pena;
- c. dell'imputato condannato per un reato ostativo alla sostituzione, in assenza di un'attenuante che paralizzi il divieto di sostituzione;
- d. dell'imputato condannato a una pena superiore, in primo grado, a quattro anni di reclusione;

in questi casi l'imputato non ha la possibilità di dolersi della mancata applicazione di una pena sostitutiva, prima della decisione della Corte d'Appello, poiché solo allora saranno integrati i presupposti per poter applicare una pena sostitutiva.

In giurisprudenza si rinvencono decisioni nel senso che, in questi casi, l'imputato ha l'onere di formulare la richiesta di pena sostitutiva al più tardi al momento dell'udienza di discussione, rientrando la possibilità di riforma della sentenza tra le ipotesi prevedibili del giudizio: poiché la possibilità di un ribaltamento della sentenza di primo grado non rappresenta una evenienza imprevedibile per l'imputato, costui ha l'onere – spiega la SC – di prospettare al giudice tutte le istanze a lui favorevoli, non solo attraverso la conferma della pronuncia assolutoria, ma anche, con riferimento all'eventualità di un suo ribaltamento, attraverso specifiche richieste che possano incidere sul trattamento sanzionatorio, quale, appunto, l'istanza di sostituzione della pena detentiva che si dovesse irrogare. [così Sez. 6, Sentenza n. 25199 del 04/04/2025, Rv. 288314, relativa, tuttavia, a un'impugnazione disciplinata *ratione temporis* dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150].

Siffatto orientamento è avversato, condivisibilmente (vieppiù alla luce dell'intervento correttivo), da altri arresti, che, invece, seguendo una logica di sistema, prevedono che, **laddove le condizioni per la sostituzione diventino attuali solo all'esito della decisione d'appello, all'imputato deve essere data la possibilità di esprimere un consenso** alla sostituzione, sempreché la Corte, nel riformare la sentenza, non ritenga comunque di escludere l'applicabilità delle pene sostitutive (decisione di cui dovrà dare conto in sede di motivazione)

Sez. 5, Sentenza n. 989 del 2025

Sez. 6, Sentenza n. 30711 del 30/05/2024, Rv. 286830





La soluzione proposta è, senza dubbio, preferibile per ragioni di ordine sistematico e, ora, normative.

Se si ha riguardo al disposto di cui all'art. 545 bis c.p.p., l'inequivoco riferimento alla "avvenuta lettura del dispositivo" è corretto desumere che

- il consenso dell'imputato (per le pene sostitutive diverse da quella pecuniaria) trova un suo presupposto logico, anche se non necessario, nella definizione del giudizio in termini di sussistenza e ascrivibilità del fatto all'imputato e di conseguente irrogazione di una pena che si riveli compatibile con la sostituzione;
- come sopra anticipato, è altresì avvertita l'esigenza di non inquinare l'accertamento della responsabilità sovrapponendo allo stesso, anticipatamente, temi che attengono alla pena da applicare;
- solo al momento della lettura del dispositivo sono cristallizzati tutti i fattori della decisione, perché
 - è nota la misura della pena principale inflitta (la cui entità determina l'applicabilità o meno delle pene sostitutive);
 - è noto se la pena principale sia stata o meno sospesa (posto che le pene sostitutive si applicano solo in caso di mancata sospensione condizionale della pena);
 - è nota la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza;
 - è noto se - in caso di reati previsti dalla c.d. prima fascia dell'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 - siano state o meno riconosciute determinate attenuanti in presenza delle quali possono essere disposte pene sostitutive di pene detentive brevi.

PRESUPPOSTI DI TIPO FORMALE
FONDANTI LA POSSIBILE SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA

<u>GIÀ PRESENTI ALLA DATA DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO</u>	<u>≠</u>	<u>VENGONO IN RILIEVO PER EFFETTO E QUALE CONSEGUENZA DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO</u>
		
<p>la Corte d'Appello</p> <ul style="list-style-type: none"> - non potrà applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive, stante la preclusione derivante dal principio devolutivo, che rende cogente la necessità di articolare nell'atto di impugnazione o, al più tardi, nei motivi aggiunti un motivo specifico; - dovrà valutare pregiudizialmente l'inammissibilità della relativa sollecitazione difensiva laddove non formalmente supportata dal consenso espresso in tal senso dall'imputato (per le pene sostitutive diverse da quella pecuniaria), se del caso veicolato tramite procura speciale entro l'udienza di discussione in caso di decisione, pubblica o camerale, partecipata o nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti o delle memorie difensive, in caso di trattazione meramente cartolare 		<p>La Corte d'Appello potrà procedere alla sostituzione anche d'ufficio e l'imputato potrà rendere il proprio consenso anche dopo la lettura del dispositivo di appello;</p> <p>tuttavia, la mancata attivazione di tale procedura non dà luogo, vieppiù in assenza di preventive sollecitazioni, alla nullità della sentenza, essendo in questa ipotesi onere dell'interessato articolare uno specifico motivo di ricorso per cassazione [Sez. 5, Sentenza n. 13298 del 07/02/2025, Rv. 287907]</p>

Alcune, ultime, considerazioni sul **CONCORDATO IN APPELLO**, che, dopo l'intervento correttivo, rappresenta oggi lo strumento preferibile e "sicuro" per l'applicazione delle pene sostitutive in appello:



- la richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nell'ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599 bis c.p.p., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, **purché faccia parte dell'accordo** [Sez. 2, Sentenza n. 8396 del 04/02/2025, Rv. 287579];
- la **Corte d'Appello non è vincolata a disporre la conversione**, pur concordata, della pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva, **se l'applicazione di questa non abbia formato oggetto di accordo tra le parti negli esatti termini** [v. Sez. 6, Sentenza n. 23960 del 21/05/2025, Rv. 288295 (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che legittimamente la Corte d'Appello non avesse recepito la richiesta concordata di sostituzione della pena detentiva breve con la detenzione domiciliare, non avendo il Pubblico Ministero prestato il consenso anche alla autorizzazione al lavoro, ulteriormente richiesta dal difensore dell'imputato)].



Per quanto attiene alle prescrizioni, possono essere riproposte le considerazioni già svolte in relazione al patteggiamento:

- **la Corte d'Appello non può imporre prescrizioni difformi da quelle concordate fra le parti** (in particolare quanto all'orario di allontanamento dalla detenzione domiciliare sostitutiva) ed è tenuta a **motivare adeguatamente l'imposizione di prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle concordate** – pur rientranti nella previsione dell'art. 56-ter, comma primo n. 3) e ultimo comma, l. n. 689/1981 - quali la restrizione dell'ambito territoriale di permanenza da regionale a comunale e il divieto di avvicinamento alla persona offesa e luoghi da essa frequentati [Sez. 5, n. 799 del 2024; l'imposizione delle prescrizioni ex lege è obbligatoria Sez. 6, n. 34149 del 2025];
- l'accordo difforme, anche in relazione al contenuto specifico delle prescrizioni, integra una ipotesi di nullità per difetto di correlazione

tra accordo e sentenza, che può essere dedotta con ricorso per cassazione;

- conseguentemente, se il concordato in appello non prevede la sostituzione, la Corte d'Appello non ha l'onere di sollecitarne l'applicazione e, a maggior ragione, non può applicarle d'ufficio;

Come è stabilito per il patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione solo nelle ipotesi di PENA ILLEGALE, non anche nei casi di pena illegittima. La distinzione è molto rilevante, anche perché la pena illegale non può essere eseguita e può aprire ad una rivisitazione della cosa giudicata. La pena è illegale soltanto se posta al di fuori del genere, della specie o del quantum edittale individuati dalla fattispecie incriminatrice astratta. Diversamente, qualora la pena sia comminata sulla base di erronee applicazioni di legge, si tratterà di pena illegittima.

<u>PENA ILLEGALE</u>		<u>PENA ILLEGITTIMA</u>
	≠	
<p>Non corrisponde per genere specie e quantità alla fattispecie incriminatrice.</p> <p>Si colloca al di fuori del trattamento sanzionatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pena incostituzionale; - pena violativa dell'art. 24 cost.; - pena ritenuta dalla Corte E.D.U. in contrasto con la Convenzione; - specie diversa; - genere diverso (es. pena detentiva inflitta dal Tribunale per un reato di competenza del Giudice di Pace; pena detentiva o congiunta inflitta, quale incremento ex art. 81 c.p., per un reato punito solo con pena pecuniaria; aumento della pena detentiva e pecuniaria ex art. 63 c. 4 c.p. per aggravante speciale che preveda solo pena pecuniaria, v. Sez. 4, Sentenza n. 42500 del 25/09/2018, Rv. 274348); - mancata applicazione di pena congiunta; - pena al di fuori dei limiti edittali; - pena accessoria inflitta sulla base del computo della pena irrogata per la continuazione nel suo complesso e non per quella irrogata per (solo) il reato più grave; <p>[NB: non vi rientra il mutamento giurisprudenziale di favore, v. Corte Cost. n. 330/12]</p>		<p>Percorso di commisurazione giudiziaria o motivazionale errato che porta ad una pena astrattamente legale.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminvente prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p., piuttosto che in maniera distinta, con riduzione della metà per le contravvenzioni, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali; - l'erronea applicazione della misura della diminvente prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato; - errori nel giudizio di bilanciamento; - errato riconoscimento della recidiva; - applicazione di un incremento per la continuazione inferiore all'art. 81, ultimo comma, c.p.; - erronea subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 165 c.p. - erronea applicazione della continuazione fallimentare, sempre che la pena concretamente inflitta rientri nel compasso edittale;

Nel caso delle pene sostitutive:

- è illegale la previsione di prescrizioni impartite con il LPU inflitto - quale pena principale - dal Giudice di Pace, in materia di reati stradali e di stupefacenti [Sez. 4, Sentenza n. 17561 del 16/01/2024, Rv. 286496];
- è illegale la previsione della sospensione condizionale della pena nelle ipotesi in cui sia applicata il LPU dal Giudice di Pace, in materia di reati stradali, di stupefacenti e nelle ipotesi in cui siano applicate le pene sostitutive;
- è illegale la pena sostitutiva inflitta in sostituzione di una pena detentiva di entità eccedente quella prevista dall'art. 20 bis c.p. [Sez. 6, Sentenza n. 45903 del 25/10/2023, Rv. 285451];
- è illegale la pena inflitta in violazione dell'accordo raggiunto dalle parti nei casi di patteggiamento e concordato in appello, anche se il disallineamento interessa solo le prescrizioni [Sez. 6, Sentenza n. 45903 del 25/10/2023, Rv. 285451: deve ritenersi illegale, e non illegittima, l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, in luogo della pena detentiva concordata];
- non è illegale, invece, l'erronea indicazione, in assenza di accordo, di prescrizioni che contemplino, nei casi di DDS, autorizzazioni inferiori a quelle normativamente previste (ad esempio impartendo un numero di ore di allontanamento dal domicilio inferiore a quello previsto dalla legge), dal momento che tale prescrizione può essere modificata in sede esecutiva, previa richiesta al magistrato di sorveglianza [Sez. 6, Sentenza n. 41487 del 16/10/2024, Rv. 287261: non determina illegalità della pena, che rimane pur sempre riconducibile al paradigma normativo, la determinazione in misura inferiore al minimo previsto delle ore giornaliere per le quali è consentito l'allontanamento diurno del condannato alla detenzione domiciliare, sicché, in caso di patteggiamento, la stessa può essere rimossa, non già proponendo ricorso per cassazione, ma con richiesta al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 678, c. 1, c.p.p.].



E' illegittima o illegale la pena sostitutiva inflitta in violazione dell'art. 59 l. 689/1981?

Non vi sono, allo stato, precedenti di legittimità a sostegno dell'una o dell'altra tesi.

In relazione alle ipotesi di LPU previsto dal codice della strada, la SC di Cassazione ha, tuttavia, recentemente affermato che non integra un'ipotesi di pena illegale l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità all'imputato che, in precedenza, ne abbia già beneficiato in violazione dell'art. 186, comma 9-bis, ultimo periodo, c.d.s. [Sez. 4, *Sentenza n. [6307](#) del 21/11/2023*. Rv. 285797]. Il ragionamento della Suprema Corte, pur incentrato sulla diversa fattispecie del LPU previsto dall'art. 186 c.d.s., poggia sulla ritenuta "accessorietà" della pena sostitutiva rispetto alla pena sostituita, in relazione alla quale (soltanto) potrebbe essere valutato un profilo di illegalità: *"la pena sostitutiva - si legge - non è un contenitore altro ed autonomo rispetto alla pena detentiva, bensì ne costituisce una diversa modalità applicativa"*. Ancora, in successivo passaggio che chiama in causa proprio le pene sostitutive Cartabia, la Corte afferma che *"la pena sostitutiva non rappresenta un *genus* autonomo e diverso dalle pene detentive, costituendo, piuttosto, una diversa specificazione della pena detentiva principale"*, concludendo che ai fini della valutazione dell'illegalità della pena, occorrerà guardare [esclusivamente, ndr] alla pena principale: soltanto qualora essa sia stata applicata in violazione della specie e dei limiti edittali individuati dal legislatore, potrà ritenersi illegale la pena sostitutiva disposta.

Il futuro dirà se tale impostazione sarà mantenuta ferma, ponendosi, a mio avviso, un problema di legalità della pena in relazione, quantomeno, alla violazione del disposto di cui all'art. 59 lett. d) l. 689/1981, che vieta la sostituzione per il catalogo di reati di cui all'art. 4 bis Ord. Pen.: in questi casi, infatti, l'applicazione di una pena sostitutiva non è in termini generali e astratti ritenuta ammissibile dal legislatore.